

***FONDO PENSIONE  
DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE  
DEL GRUPPO UNIPOL***

**REGOLAMENTO**

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2017)

## **ART. 1**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol (di seguito "Fondo" o "Fondo Pensione"), in conformità alle disposizioni dello Statuto.

## **ART. 2**

Sono iscritti al Fondo Pensione tutti i soggetti di cui all'Art. 5 dello Statuto, ai quali siano stati previamente consegnati i documenti informativi previsti dalla COVIP, che abbiano comunicato la propria volontà di adesione al Fondo mediante la presentazione della relativa domanda di iscrizione e per i quali sia stata versata la contribuzione.

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione di cui al successivo art. 3, deve essere presentata o inviata con lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo Pensione.

I lavoratori sono iscritti al Fondo Pensione dalla data del ricevimento, da parte del Fondo, della richiesta di iscrizione.

## **ART. 3**

L'iscrizione viene disposta dal Fondo Pensione in presenza dei seguenti dati relativi al lavoratore: nome, cognome, data di nascita, data di assunzione in servizio, eventuale qualifica di lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/93, domicilio, codice fiscale, richiesta di adesione volontaria al Fondo Pensione.

La suddetta documentazione deve essere inoltrata a cura del datore di lavoro e deve essere accompagnata dal versamento dei contributi di cui al successivo articolo 5.

L'iscrizione viene disposta dal Fondo Pensione anche nei casi di conferimento tacito del TFR.

In caso di variazione della posizione del singolo lavoratore i datori di lavoro sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Fondo Pensione, ed inviare la relativa documentazione entro 20 giorni, nonché a mettere a disposizione del Fondo stesso gli elementi necessari per l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

I Lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo Unipol provenienti da altra forma pensionistica complementare, possono chiedere, al momento della

presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, di trasferire la posizione pensionistica maturata presso il fondo o la forma pensionistica individuale di provenienza. In tale ipotesi, prima dell'adesione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sottopongono al potenziale aderente la Scheda dei costi della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella del Fondo e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda dei costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato. La domanda di iscrizione, indirizzata alla sede legale del Fondo, deve essere corredata oltre che dei dati di cui al comma 1, anche della seguente documentazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge:

- nel caso di provenienza da fondo pensione: comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del Fondo di provenienza, contenente i dati identificativi del Fondo Pensione e la data di iscrizione del lavoratore presso tale Fondo; nel caso di provenienza da forma pensionistica individuale: comunicazione, da parte della Compagnia Assicuratrice, contenente i dati identificativi della forma pensionistica individuale e lo status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge;
- dichiarazione, da parte del lavoratore, relativa alla data di iscrizione presso il Fondo o la forma pensionistica individuale di provenienza e richiesta di trasferimento della posizione pensionistica maturata presso tale Fondo.

Il Fondo declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dalla inosservanza delle predette obbligazioni.

#### **ART. 4**

Il Fondo, nei limiti delle disposizioni assunte dai suoi organi in conformità allo Statuto, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri:

- libro degli iscritti;
- libro dei Delegati;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

Il Fondo avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi richiesti dalla legge.

#### **ART. 5**

Gli iscritti e i loro datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 3 dello Statuto.

L'importo annuale dei contributi sarà versato al Fondo a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a carico del lavoratore sia per la parte a carico del datore di lavoro, entro i termini previsti dai vigenti accordi collettivi aziendali e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il datore di lavoro, nel comunicare al Fondo l'importo dei contributi annuali versati, dovrà distinguere le quote di contribuzione a suo carico, quelle a carico del lavoratore e le quote a titolo di TFR, nonché le specifiche contribuzioni per le prestazioni accessorie di cui all'art. 9 dello Statuto.

Il Fondo non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione ed al recupero dei contributi eventualmente dovuti dai soggetti tenuti alla contribuzione.

Gli iscritti – sia in attività, che in quiescenza – possono versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi e volontari, secondo l'ammontare da essi determinato, mediante bonifico bancario effettuato a favore del Fondo Pensione.

Le spese di gestione del Fondo Pensione sono a carico delle Società del Gruppo Unipol che si impegnano inoltre a fornire idonei locali per il funzionamento dello stesso.

Ogni Società del Gruppo Unipol concorre pro-quota alle spese indicate, in relazione al numero dei propri dipendenti iscritti.

L'ammontare delle spese di gestione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

## **ART. 6**

Il Fondo Pensione eroga agli iscritti le prestazioni pensionistiche complementari previste dall'art. 8 dello Statuto.

Le contribuzioni affluite al Fondo ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, nonché quelle pervenute a seguito di trasferimento di posizione da altro fondo o da altra forma pensionistica individuale, alimentano le posizioni individuali di ciascun iscritto.

Per la erogazione delle prestazioni il Fondo stipula convenzioni assicurative di cui ai rami I – III e V dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 209/05, con le Società del Gruppo Unipol.

I Lavoratori in possesso dei requisiti (pensionamento di vecchiaia o di anzianità) necessari per ottenere la prestazione pensionistica complementare, dovranno inoltrare domanda al Fondo Pensione che andrà presentata o inviata per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo

Pensione, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento.

## **ART. 7**

L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e nelle misure previste dall'art. 28 dello Statuto.

La relativa domanda deve essere inoltrata al Fondo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale del Fondo e deve essere corredata della documentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

È data facoltà all'iscritto di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 8**

L'iscrizione al Fondo Pensione viene meno nei seguenti casi:

- passaggio alla qualifica di dirigente;
- richiesta della prestazione pensionistica presentata o inviata al Fondo Pensione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento;
- richiesta di trasferimento o di riscatto della posizione individuale presentata o inviata al Fondo Pensione nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare l'iscritto, in alternativa al riscatto o al trasferimento della propria posizione individuale, ha facoltà di proseguire la partecipazione al Fondo anche in assenza di contribuzione. In tal caso, si procede alla conservazione della posizione individuale presso il Fondo Pensione.

L'iscritto che abbia raggiunto l'età pensionabile può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. In tale ipotesi l'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

## **ART. 9**

Il Fondo Pensione può erogare le seguenti prestazioni assicurative per invalidità e premorienza, accessorie rispetto alle prestazioni pensionistiche previste dall'art. 8 dello Statuto, nei casi di:

- a) decesso, verificatosi per qualunque causa, durante il rapporto di lavoro;
- b) morte o di invalidità permanente derivante da infortunio extraprofessionale;
- c) invalidità permanente derivante da malattia.

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro con le Società del Gruppo Unipol o di passaggio alla qualifica di dirigente, il diritto del lavoratore alle prestazioni accessorie cessa, salvo per i casi dettagliatamente previsti dai contratti, accordi o regolamenti aziendali vigenti in ciascuna delle Società del Gruppo Unipol.

Per l'erogazione delle prestazioni accessorie, il Fondo richiede una specifica ulteriore contribuzione rispetto a quella destinata a finanziare la posizione pensionistica complementare, stipula apposite polizze assicurative con le Società del Gruppo Unipol e utilizza la contribuzione ricevuta per il pagamento dei relativi premi.

La tipologia e l'entità delle prestazioni accessorie è definita dalle fonti istitutive e i criteri di accesso alle stesse sono definite dalle polizze assicurative.

## **ART. 10**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alle opportune integrazioni.